

legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, previa sottoscrizione dei relativi contratti collettivi regionali di lavoro, decorre dall'esercizio finanziario 2014 con le modalità previste dal medesimo comma.

2. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, dopo le parole 'quadriennio precedente.' è aggiunto il seguente periodo: 'L'indennità di vacanza contrattuale è riconosciuta esclusivamente per il biennio 2010-2011 nella misura prevista dalla legislazione statale.'

Art. 20.

Fondo salario accessorio personale con qualifica dirigenziale

1. A decorrere dall'1 gennaio 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale costituenti il fondo di cui all'articolo 66 del contratto collettivo regionale di lavoro 2002/2005, come determinato ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, è ridotto del venti per cento.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con le medesime decorrenze, agli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza, tutela o controllo dell'amministrazione regionale o che comunque beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, comprese le società a totale o maggioritaria partecipazione pubblica, anche se applicano un contratto diverso dal contratto collettivo regionale di lavoro.

Art. 21.

Contenimento della spesa degli enti regionali e delle società partecipate

1. La spesa complessiva a carico dell'amministrazione regionale destinata al pagamento dei corrispettivi per i servizi acquisiti in convenzione dalla società consorziale 'Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.', risultante dalla definizione delle procedure di riordino di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b), della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è rideterminata, per l'esercizio finanziario 2013, nella misura massima di 63.747 migliaia di euro, di cui 48.670 migliaia di euro per i servizi resi in favore dell'amministrazione regionale o di altri enti regionali consorziati (UPB 4.2.1.1.2, capitolo 212533) e 15.077 migliaia di euro per il finanziamento da parte della Regione di una quota non superiore al 62,30 per cento del costo dei servizi resi in favore degli enti del settore sanitario (UPB 11.2.1.1.2 capitolo 412539).

2. La minore spesa per l'esercizio finanziario 2013, quantificata in 5.243 migliaia di euro, contribuisce al miglioramento dei saldi di cui al prospetto riepilogativo degli effetti della presente legge.

Art. 22.

Auto di servizio

1. È fatto divieto alle società regionali, alle società partecipate dalla Regione a prevalente capitale pubblico, alle agenzie regionali, alle aziende regionali, alle aziende sanitarie ed ospedaliere nonché agli enti sottoposti a controllo di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, di possedere e utilizzare auto di rappresentanza. Le auto di servizio, esclusivamente in uso condiviso (car sharing), non possono superare i 1.300 cc di cilindrata. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, i predetti soggetti comunicano all'amministrazione regionale l'adozione del piano di dismissione delle autovetture di servizio.

2. Nella Regione l'utilizzo delle automobili di rappresentanza è riservato, esclusivamente, al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali. L'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di dismissione delle autovetture di proprietà della Regione, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

3. Ogni contratto di noleggio o assicurazione relativo alle autovetture considerate in esubero ai sensi dei commi 1 e 2, alla scadenza non può essere rinnovato.

Art. 23.

Riduzione indennità dirigenza settore sanitario

1. Per il triennio 2013-2015, i compensi da corrispondere ai direttori generali, ai direttori amministrativi, ai direttori sanitari delle aziende sanitarie provinciali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, del Centro della formazione permanente e l'aggiornamento del personale del settore sanitario (CEFPAS), dell'Istituto zooprofilattico sperimentale e dell'IRCCS Bonino Pulejo di Messina, con sede in Sicilia, restano fissati nelle misure in atto stabilite, ridotte del 10 per cento.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i contratti in vigore sono rinegoziati ai sensi del comma 1.

Art. 24.

Nomina consulenti

1. Le aziende del settore sanitario possono procedere alla nomina di un solo consulente non sanitario per comprovate ed imprescindibili esigenze.

2. Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, ivi compresi gli enti e le fondazioni teatrali, possono procedere solo eccezionalmente alla nomina di un consulente, per motivate e particolari esigenze e previa autorizzazione del dipartimento regionale che esercita il controllo analogo e/o la vigilanza.

Art. 25.

Contenimento della spesa e valorizzazione delle risorse umane nel settore forestale

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la lettera q) sono aggiunte le seguenti lettere:

q bis) interventi finalizzati alla tutela e al miglioramento ambientale e alla prevenzione del dissesto idrogeologico;

q ter) interventi finalizzati al miglioramento dell'attrattività del paesaggio rurale e ambientale e alla Rete Natura 2000;

q quater) manutenzione delle aree verdi pubbliche, di siti archeologici e miniere di zolfo;

q quinquies) interventi di natura agroforestale nei beni confiscati alla mafia non assegnati oppure assegnati ad enti pubblici;

L.R. n° 9 del 15.05.2013

q *sexies*) cura, pulizia e scerbatura meccanica e manuale di parchi, siti archeologici, siti di importanza comunitaria (SIC), delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciali (ZPS);

q *septies*) cura e pulizia delle proprietà del demanio marittimo e di fiumi, torrenti, laghi;

q *octies*) cura, pulizia e scerbatura del verde presente nelle scuole pubbliche, università, centri di ricerca, musei, ospedali e stabili nella disponibilità delle forze dell'ordine;

q *nonies*) cura e pulizia del verde pubblico di proprietà dei comuni.”

2. Dopo il comma 9 bis dell'articolo 14 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

“9 *ter*. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati a seguito di convenzione con gli enti proprietari dei terreni, con enti morali e associazioni di volontariato per la realizzazione dei quali il Dipartimento Azienda regionale foreste demaniali fornisce il personale di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45 *ter* nonché le attrezzature necessarie, rimanendo a carico degli enti proprietari ogni altro onere.

9 *quater*. Gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni nonché le aziende, agenzie, consorzi, istituti, organismi ed enti regionali comunque denominati sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale, realizzano gli interventi ricompresi fra quelli di cui al comma 1, prioritariamente attraverso la stipula della convenzione di cui al comma 9 *ter* con il Dipartimento regionale Azienda regionale delle Foreste demaniali, ove se ne accerti l'economicità rispetto ad altre soluzioni. Il rispetto delle presenti disposizioni costituisce elemento valutabile dell'operato degli organi di amministrazione degli enti e dei soggetti di cui al presente comma. Le citate disposizioni si applicano, altresì, agli enti locali.

9 *quinquies*. Le disposizioni di cui al comma 9 *quater* si applicano, altresì, alle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione.”

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, previa delibera della Giunta regionale, sono adottate le occorrenti disposizioni attuative.

4. All'articolo 53 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5 *bis*. La mancata presentazione del lavoratore alla richiesta di avviamento, non giustificata da gravi e comprovati motivi, comporta la cancellazione e permanente esclusione dall'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45 *ter*.”

5. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

6. Il Comitato regionale forestale, di cui all'articolo 5 *ter* della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso.

7. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo per le attività di forestazione, di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria sono espletate esclusivamente da personale interno dell'amministrazione regionale, (Inciso omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

8. Per il personale di cui agli articoli 45 *ter*, 46 e 47 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni nonché per il personale di cui al comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, alle dipendenze del Dipartimento Azienda regionale foreste demaniali e del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana per l'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2013 la spesa complessiva nel limite massimo di 150.000 migliaia di euro - UPB 10.5.1.3.2 - e nel limite massimo di 50.000 migliaia di euro - UPB 12.4.1.3.2 - e l'ulteriore spesa di 5.000 migliaia di euro per l'IRAP che assicura in via prioritaria le giornate lavorative entro il limite massimo fissato dalla legge per le garanzie occupazionali ovvero, previa intesa con le organizzazioni sindacali, il finanziamento totale o parziale del meccanismo di sostituzione per la copertura dei posti resisi disponibili di cui all'articolo 52 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni. L'onere complessivo per l'applicazione della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni non può superare, nell'esercizio 2013, lo stanziamento previsto dal presente articolo.

9. Per l'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, di competenza dei dipartimenti Azienda regionale delle foreste demaniali e Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, svolte mediante l'utilizzo dei soggetti di cui agli articoli 45 *ter*, 46 e 47 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni nonché di quelli di cui al comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale n. 14/2006, il pagamento delle spese non può essere disposto mediante l'emissione di ordini di accreditamento di cui all'articolo 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

10. Il personale di cui al comma 8 può essere utilizzato dai comuni, previa stipula di convenzione con i dipartimenti Azienda regionale delle foreste demaniali e Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, per le medesime finalità di cui al comma 8.

11. Al fine di assicurare le giornate lavorative entro e non oltre il limite massimo fissato dalla legge per le garanzie occupazionali di cui al presente articolo, i medesimi soggetti sono utilizzati con priorità nei progetti a titolarità o regia regionale finanziati con fondi extraregionali.

Art. 26.

Contenimento e razionalizzazione della spesa per energia elettrica e telecomunicazioni

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi per l'amministrazione regionale, il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale avvia le procedure per pervenire alla gestione centralizzata delle utenze di energia elettrica e di telecomunicazioni, utiliz-

5. Le disposizioni di cui al comma 4, in quanto compatibili con l'ordinamento degli enti locali e con la normativa vigente in materia, si applicano anche alle società a totale o maggioritaria partecipazione degli enti locali e territoriali della Regione.

6. Al fine di garantire il livello occupazionale, il personale delle società dismesse, in servizio alla data del 31 dicembre 2009, è trasferito nelle società risultanti alla fine del processo di riordino. È fatto divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione di procedere a nuove assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, salvo quanto previsto da procedure contrattuali discendenti da bandi ad evidenza pubblica, effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge e fatte salve le società Terme di Sciacca e Terme di Acireale che svolgono attività stagionali e turistico-stagionali che, per la loro tipologia di attività di impresa, sono autorizzate esclusivamente ad assumere a tempo determinato in funzione dei maggiori fabbisogni legati alla stagionalità.».

Nota all'art. 22, comma 1:

L'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento" così dispone:

«Finalità ed ambito di applicazione. - 1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza dell'Amministrazione regionale in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva del personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica regionale;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Consiglio dei Ministri rispettivamente il Presidente della Regione e la Giunta regionale.

3. Gli enti di cui al comma 1 si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione secondo le procedure di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e all'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2. Per i rimanenti enti pubblici non economici il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'emanazione dell'apposito regolamento tipo. I suddetti regolamenti sono trasmessi alla Presidenza della Regione che ne cura la raccolta e la pubblicazione.

4. Al fine di assicurare la funzionalità dell'ordinamento finanziario e contabile ai tempi di attuazione della riforma dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza, gli enti pubblici di cui al comma 1, che applicano le disposizioni del regolamento di contabilità approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, continuano ad osservare detta normativa per l'esercizio 2004.».

Nota all'art. 25, commi 1 e 2:

L'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

«Attività complementari degli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze. - 1. L'Azienda regionale delle foreste demaniali è autorizzata a svolgere, in aggiunta ai suoi compiti principali, le seguenti attività:

a) gestione di riserve naturali;

b) gestione di terreni boscati o comunque di interesse naturalistico o paesaggistico, di proprietà di enti locali o di altri enti pubblici;

c) impianto di essenze arboree su terreni di proprietà di enti pubblici o di enti morali, sempreché destinati alla pubblica fruizione;

d) restauro e miglioramento di giardini pubblici comunali o di giardini privati aperti al pubblico che rivestano particolare interesse sotto il profilo paesaggistico ed ambientale;

e) interventi di conservazione, miglioramento e valorizzazione su terreni, anche privati, compresi nel territorio di parchi naturali;

f) interventi di forestazione per la produzione di legname destinato alla trasformazione ed alla lavorazione in genere;

g) realizzazione e gestione di impianti di lavorazione o trasformazione dei prodotti del bosco;

h) formazione e gestione di arboreti e di giardini botanici, con scopi scientifici e divulgativi;

i) coltivazione e commercializzazione di piante officinali e di funghi;

l) coltivazione di piante da frutto appartenenti a varietà tipiche, tradizionalmente coltivate nel territorio siciliano;

m) miglioramento e gestione di pascoli, anche a carattere sperimentale;

n) organizzazione di corsi di formazione professionale e di campi di lavoro destinati ai giovani laureati, diplomati o studenti;

o) organizzazione di convegni e pubbliche manifestazioni, e partecipazione ad analoghe manifestazioni promosse da altri enti;

p) pubblicazione di libri o periodici aventi finalità di ricerca scientifica, divulgazione, educazione o informazione;

q) assistenza tecnica ad enti od a privati in materia forestale;

q bis) interventi finalizzati alla tutela e al miglioramento ambientale e alla prevenzione del dissesto idrogeologico;

q ter) interventi finalizzati al miglioramento dell'attrattività del paesaggio rurale e ambientale e alla Rete Natura 2000;

q quater) manutenzione delle aree verdi pubbliche, di siti archeologici e miniere di zolfo;

q quinquies) interventi di natura agroforestale nei beni confiscati alla mafia non assegnati oppure assegnati ad enti pubblici;

q sexies) cura, pulizia e scerbatatura meccanica e manuale di parchi, siti archeologici, siti di importanza comunitaria (SIC), delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciali (ZPS);

q septies) cura e pulizia delle proprietà del demanio marittimo e di fiumi, torrenti, laghi;

q octies) cura, pulizia e scerbatatura del verde presente nelle scuole pubbliche, università, centri di ricerca, musei, ospedali e stabili nella disponibilità delle forze dell'ordine;

q nonies) cura e pulizia del verde pubblico di proprietà dei comuni.

2. Per le riserve naturali affidate all'AFDRS, la stessa provvede alle spese di gestione, conservazione, miglioramento e valorizzazione con le risorse finanziarie disponibili negli appositi capitoli di spesa del proprio bilancio.

3. Per la gestione delle riserve naturali affidate all'AFDRS, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, viene iscritto annualmente un contributo da versarsi in entrata nel bilancio dell'Azienda. L'AFDRS provvede a ripartire il contributo di cui al presente comma in appositi capitoli di spesa del proprio bilancio istituiti per le diverse necessità gestionali.

4. Le somme di cui al comma 3 verranno trasferite successivamente alla presentazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi che si intendono perseguire, approvata dai competenti organi dell'AFDRS.

5. Gli interventi di cui alla lettera c) sono realizzati su richiesta dell'ente proprietario del terreno, fermo restando l'onere della manutenzione a carico dello stesso.

6. Gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 possono essere compiuti solo a seguito di convenzione con gli enti proprietari dei terreni. Le relative spese sono a carico della Azienda regionale delle foreste demaniali anche nel caso in cui le convenzioni prevedano la gestione diretta degli interventi da parte degli enti locali proprietari dei terreni.

7. Per gli interventi di cui alla lettera d) è richiesto il parere della competente sovrintendenza ai beni culturali e ambientali.

8. Gli interventi di cui alla lettera e) sono compiuti in base a direttive del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale ed a seguito di convenzione con l'ente parco. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente contribuisce in via ordinaria